TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:

dott.ssa Lorena Mussoni	Presidente
dott. Davide Storti	Giudice
dott.ssa Manuela Mari	Giudice

ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 R.G. e promossa

Morani Andrea (avv.ti A.Bartoli e I.Bavaj)

attore

contro

Ragnetti Selene (avv.I.Ciani)

convenuta

e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro

intervenuta

Oggetto : modifica condizioni di divorzio.

Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.

motivazione

La resistente ha dichiarato che da un mese circa è andata a vivere con il nuovo compagno in un'altra abitazione.

Va quindi accolta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa famigliare, di proprietà del ricorrente.

Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, in materia di divorzio e separazione vige il principio secondo cui le condizioni stabilite non possono essere modificate in assenza di fatti nuovi sopravvenuti, che modifichino la situazione preesistente.

Sono quindi irrilevanti, in mancanza di circostanze sopravvenute, : a) i fatti preesistenti, anche nell'ipotesi in cui non siano stati presi in considerazione ai fini di stabilire le condizioni in essere; b) il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale in materia.

Sul punto è constante la giurisprudenza della Suprema Corte (vedere in questo senso Cass.civ.n.28436/2017, n. 11488/2008 e n.11177/2019).

Nel caso di specie Morani Alessandro, figlio maggiorenne delle parti, sentito in corso di causa, ha dichiarato in sintesi che da oltre 10 anni trascorre 15 giorni al mese con la madre e 15 con il padre e che è sua intenzione di continuare a frequentare in maniera paritetica le abitazioni dei due genitori.

Alessandro appare credibile, stante l'età e l'ottimo rapporto che questi ha con entrambi i genitori.

Appaiono di conseguenza superflue le altre prove richieste sul punto dalle parti, in quanto certamente nessun altro meglio del figlio convivente è a conoscenza della situazione esistente all'interno della famiglia

L'assegno di mantenimento non era pertanto legato ai tempi di frequentazione che di fatto erano paritetici già alla data della sentenza di divorzio.

Non vi è stata inoltre alcuna modifica della capacità reddituale del ricorrente, come dallo stesso ammesso nel ricorso introduttivo.

E' invece credibile che vi sia stata un aumento della capacità reddituale della Ragnetti.

Alla data del giudizio di divorzio la Ragnetti aveva appena iniziato la nuova attività imprenditoriale (estetista) e quindi era verosimile che l'attività non producesse ancora un effettivo reddito.

Sono peraltro trascorsi oltre 4 anni dall'inizio dell'attività ed è quindi plausibile che l'attività sia ora fonte di reddito, in quanto diversamente non si giustificherebbe la sua continuazione.

In questo contesto non appaiono credibili i redditi formalmente dichiarati.

Appare di conseguenza congruo ridurre l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ad euro 200,00, tenuto conto che comunque la Ragnetti ha ora perduto la disponibilità della casa famigliare, disponibilità che è stata certamente considerata, alla pari dei redditi dei due genitori, al momento di determinare i rispettivi obblighi nei confronti del figlio.

Su tali presupposti non appaiono necessarie le prove richieste.

Inconferente risultano infine i desideri espressi sul punto dal figlio.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

per questi motivi

a modifica della sentenza di questo Tribunale n.734/2021, come modificata dalla sentenza della Corte di Appello n.747/2022:

- revoca l'assegnazione della casa famigliare alla Ragnetti;
- riduce, a far data dalla domanda, ad € 200,00 al mese l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio;

fermo il resto;

compensa le spese di lite.

Pesaro 25 luglio 2023

Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni